

## Circolare n.1/2018

**Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2018 e altre novità fiscali.**

Si riportano di seguito alcune recenti novità fiscali con relativi approfondimenti.

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che aumenta dallo 0,1% allo 0,3%, a decorrere dall'1.1.2018, il tasso di interesse legale.

Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

È stata approvata definitivamente la "Legge di bilancio 2018", c.d. Finanziaria 2018, contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2018.

### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013:

- è confermata la proroga della detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017).

In sede di approvazione la **detrazione del 65% è stata estesa** alle spese sostenute per l'**acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021** e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- è stata ridotta al **50% la detrazione** per le **spese sostenute dall'1.1.2018** per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
  - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
  - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.



La detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

Per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La **detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65%** in caso di:

- **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in

- fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;  
– acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

### ***Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico***

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-quater.1** al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati **congiuntamente**:

- alla **riduzione del rischio sismico**;
- alla **riqualificazione energetica**;

**in alternativa alle rispettive detrazioni** previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 è **possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare **massimo di spesa pari a € 136.000** moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

### ***Cessione del credito***

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la **possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti **parti comuni condominiali**, a favore dei c.d. **“soggetti incapienti”** ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Successivamente:

- la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito **anche da parte dei “soggetti capienti”**, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater, DL n. 63/2013;
- con l'art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei **“soggetti incapienti”** è stata riconosciuta:
  - **fino al 31.12.2021**;
  - **anche con riferimento agli interventi** di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, **a decorrere dal 2017**, spetta la **detrazione nella maggior misura del 70% - 75%**;
  - oltre che a favore dei **fornitori** che hanno eseguito gli interventi agevolabili, **anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito”**.

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante **può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica**.

## INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È confermata la proroga per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%** (anziché del 36%);
- su un importo **massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

## BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.



Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

#### NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

#### CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l'applicazione della cedolare secca con l'**aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato**, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli [artt. 2, comma 3](#), e [8, Legge n. 431/98](#), **relativi ad abitazioni ubicate** nei Comuni di cui all'[art. 1, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [DL n. 551/88](#) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta **aliquota ridotta del 10%** è applicabile per gli anni **dal 2014 al 2019**.

#### PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO"

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** (fino al 2017 pari al 40%).



Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**. Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

#### PROROGA "IPER AMMORTAMENTO"

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, **entro il 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.**

#### REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione è **innalzato a € 4.000** il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico **per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.**

#### SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di "società sportiva dilettantistica lucrativa";
- nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione, **a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. "Jobs Act", sono ora **escluse dalla riconduzione alla subordinazione**, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **anche le prestazioni rese**, ai predetti fini, **a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative**.

È inoltre stabilito che **le prestazioni di cui alla citata lett. d)**, individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, **"costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa"**.

È altresì rivisto il **trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co.** prevedendo che quelli stipulati da:

- associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

#### LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a € **10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

#### DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È confermata l'introduzione della **nuova lett. f-bis)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la **detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni** aventi ad oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle **polizze stipulate a partire dall'1.1.2018**.

#### ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.



Sono esclusi dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- **cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- **prestazioni** rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con

indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**.



Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato l'invio dello spesometro.

### **Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti**

Per i soggetti che **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di **importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento** ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è **ridotto di 2 anni**.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

### **Semplificazioni amministrative e contabili**

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione**:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti**.

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI**

In sede di approvazione è previsto **a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.



**La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

A **decorrere dalla predetta data** la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale** utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi

familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

#### ABROGAZIONE SCHEDE CARBURANTE

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica**.

Con l'introduzione del **nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR** e l'integrazione della **lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72** è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

A favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

#### DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017.

#### NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.  
Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":
  - 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
  - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
  - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**.  
Il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile *"per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78"*, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;
- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9**.

#### ERRATA APPLICAZIONE IVA

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile **la sanzione da € 250 a € 10.000**. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

**Capital gains**

- È confermato, con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%**.
- Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.
- Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.
- Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile **compensare** le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Dividendi e utili associati in partecipazione
- È confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.
- La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".
- Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano "qualificati" / "non qualificati" (in precedenza solamente non qualificati).
- In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110, TUIR.
- Decorrenza delle nuove disposizioni
- Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Come noto, il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha rivisto le condizioni per poter fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese per **canoni di locazione** sostenute da **studenti universitari "fuori sede"**.

La Finanziaria 2018, confermando nella sostanza le modifiche apportate dal "Collegato alla Finanziaria 2018" e **ferme restando le altre condizioni**, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, **soltanto per il 2017 e il 2018**, prevede che la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

- iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 100 km** dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenti in una zona montana ovvero disagiata** e iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in un Comune **distante almeno 50 km** da quello di residenza;

**a prescindere**, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano **nella stessa Provincia o in Province diverse**.

## ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata, con l'aggiunta della **nuova lett. i-decies)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.**

Con l'aggiunta della **nuova lett. d-bis)** al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**

*“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli **abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari** [a carico]”.*

## BONUS BEBÈ

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche **per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

## CONTRIBUTO ENPAM SOCIETÀ ODONTOIATRICHE

In sede di approvazione è stato introdotto, a carico delle **società operanti nel settore odontoiatrico** di cui all'art.1, comma 153, Legge n. 124/2017 l'obbligo di **versare alla gestione “Quota B” dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo**, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.